COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 30/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI IN USO AL COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2026 alle ore 19:00.

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 19:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
FARINA ALESSANDRO	S	GEREVINI GIUSY	N	POLI ANTONELLO	N
CHIAPPANI FABIO	S	SESTU FRANCESCO	S	CONTINI MIRKO	S
PELIZZONI DIEGO	S	FADANI CRISTINA	S	FILIPPINI GABRIELE	S
PELLEGRINO ROBERTA	S	MARCHETTI GIACOMO	S		
Totale Presenti: ***9***				*Totali Assenti:* ***2***	

Assenti Giustificati i signori:
GEREVINI GIUSY; POLI ANTONELLO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra DOTT. GIUSEPPE CIULLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. SIG. ALESSANDRO FARINA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI IN USO AL COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Torricella del Pizzo intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza urbana quale strumento per il controllo del territorio e per la prevenzione e repressione degli illeciti penali ed amministrativi, nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale;
- il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno;
- l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali che deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica;

VISTO:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Reg. UE 2016/679);
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. "Direttiva Polizia"), riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- la Circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 - Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- la Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, limitazione della

conservazione, integrità e riservatezza, nonché il principio di minimizzazione dei dati, in conformità agli artt. 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679;

- l'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, stabilisce che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento;
- i sistemi di videosorveglianza comunale perseguono finalità di sicurezza urbana, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto di atti delittuosi e attività illecite, controllo del territorio, monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e sicurezza stradale, tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Ente, finalità di polizia amministrativa e ambientale, in conformità alle competenze istituzionali dell'Ente;
- per garantire la legittimità del trattamento dei dati personali e il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, si rende necessario adottare un regolamento che disciplini in modo puntuale le modalità di installazione, utilizzo, gestione e controllo dei sistemi di videosorveglianza, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento;

RILEVATO CHE:

- il regolamento de quo individua il Comune di Torricella del Pizzo quale Titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza;
- il regolamento definisce le finalità del sistema di videosorveglianza, i principi applicabili al trattamento dei dati, i soggetti responsabili della gestione tecnica degli impianti e del trattamento dei dati, le modalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati, le misure di sicurezza, le forme di informativa agli interessati, le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, le forme di collaborazione pubblico-privato;
- il regolamento prevede specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, tra cui sistemi di accesso con credenziali nominative, registrazione degli accessi e delle operazioni compiute, protezione dei flussi di dati mediante tecniche crittografiche, separazione logica delle immagini nei sistemi integrati, cancellazione automatica dei dati allo scadere dei termini di conservazione;
- il regolamento disciplina le modalità di accesso agli impianti e alle immagini, riservato al Titolare, ai Responsabili, agli autorizzati e, per finalità di sicurezza integrata, alle Forze di Polizia eventualmente interconnesse con il sistema di videosorveglianza comunale;
- ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nei casi di installazione di nuove tipologie di sistemi di videosorveglianza, di integrazione con altri sistemi, di installazione di software e/o algoritmi di videoanalisi evoluta;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 riconosce ai Comuni potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, consistente nella potestà statutaria e in quella regolamentare;
- l'approvazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in quanto la realizzazione, l'implementazione e la gestione degli impianti di videosorveglianza saranno finanziate mediante gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni, nonché mediante eventuali forme di collaborazione pubblico-privato disciplinate dal regolamento stesso;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco, dopo breve discussione, pone in votazione la presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti n. 08 consiglieri e il Sindaco;

Con votazione espressa dagli aventi diritto mediante alzata di mano per i presenti in aula e mediante appello nominale per i partecipanti in videoconferenza, il Sindaco accerta e proclama il seguente esito:
VOTANTI: N. 09
FAVOREVOLI: N. 09
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza con sistemi in uso al Comune di Torricella del Pizzo", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
2. Di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore nei termini di cui all'art. 70, comma 3, dello Statuto Comunale;
3. Di dare atto che il Comune di Torricella del Pizzo, quale Titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza, agisce sulla base della qualificazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità di Pubblica Sicurezza;
4. Di dare atto che, in conformità al Regolamento approvato, il Comandante del Corpo di Polizia Locale è nominato soggetto delegato degli adempimenti necessari per la conformità del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
5. Di dare atto che il responsabile del settore Lavori Pubblici è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza;
6. Di stabilire che l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione compete alla Giunta Comunale, che provvede con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e tenuto conto delle risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
7. Di dare atto che la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi saranno approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni;
8. Di prevedere che, nei casi di installazione di nuove tipologie di sistemi di videosorveglianza, di integrazione con altri sistemi, di installazione di software e/o algoritmi di videoanalisi evoluta, il Titolare del trattamento effettui preventivamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;

9. Di dare atto che il presente regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica;
10. Di pubblicare il presente regolamento all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
11. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento approvato, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) dell'Ente, al Comandante del Corpo di Polizia Locale, al Responsabile del settore competente per la gestione tecnica degli impianti e a tutti i settori interessati per gli adempimenti di competenza;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.10 DEL 30/04/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI IN USO AL COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

REGOLAMENTO
per la disciplina della
Videosorveglianza con sistemi in uso al
Comune di TORRICELLA DEL
PIZZO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO e PREMESSE DI CONTESTO
ART. 2 - DEFINIZIONI e PRINCIPI GENERALI
ART. 3 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA
ART. 5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO II – SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

ART. 6 - TITOLARE
ART. 7 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
ART. 8 - SOGGETTO DELEGATO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 9 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO ART.
ART. 10 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
ART. 11 - PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI
ART. 12 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO
ART. 13 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI
ART. 14 - INFORMATIVA
ART. 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
ART. 16 - CESSAZIONE TRATTAMENTO
ART. 17 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA

ART. 18 - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
ART. 19 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO
ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

CAPO IV - COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

ART. 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
ART. 22 - CENSIMENTO IMPIANTI PRIVATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 23 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA
ART. 25 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA
ART. 27 - NORMA DI RINVIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, ne regola l'uso nei limiti imposti dalla normativa vigente e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio ed effettivamente utilizzato. Si applica a qualunque trattamento effettuato con sistemi di videosorveglianza, nella titolarità del Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, ovvero sotto la responsabilità di un organo, ufficio o funzionario dell'Ente medesimo, o di una funzione svolta da altri Enti o soggetti per conto del Comune. In assenza di diversa disciplina è altresì soggetto al presente regolamento ogni trattamento effettuato con sistemi di videosorveglianza da personale dal Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, quali autorizzati o incaricati per conto di titolari estranei all'Ente.

1.2 I sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente regolamento, rimangono di norma nel perimetro operativo della Polizia Locale dal Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, sotto la responsabilità operativa del Comandante del Servizio, qualificato sulla base della nomina ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 1 - OGGETTO E PREMESSE DI CONTESTO

1.1 Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.

1.2 È considerato *dato personale* qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

1.3 L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.

1.4 Il presente Regolamento è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:

- D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- L´art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR);

- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.
- D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché dalle specifiche prescrizioni anche collaterali in materia di videosorveglianza;

ART. 2 - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

2.1 Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo nel territorio di propria competenza, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell´Interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

2.2 Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri e i limiti imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.3 I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, e in esecuzione dei compiti di interesse pubblico.

2.4 I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovverosia sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

2.5 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel presente Regolamento.

2.6 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati".

2.7 I sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di TORRICELLA DEL PIZZO garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, e la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono trattati.

2.8 I sistemi di videosorveglianza sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi *(principio Privacy by design & by default).*

2.9 I sistemi di videosorveglianza sono realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite.

2.10 Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "Regolamento UE", il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Reg. (UE) 2016/679);

b) per Direttiva Polizia, la Direttiva Europea 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), in riguardo al trattamento dati effettuato per fini Giudiziari e di Polizia;

c) per "Codice Privacy", il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);

d) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventuali suoni;

e) per "Sicurezza Integrata", il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, ovvero soggetti privati, per il raggiungimento degli standard di sicurezza di cui alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

f) per "dato personale", qualsiasi informazione riferita o riferibile a persona fisica identificata o identificabile (definita Interessato), direttamente o indirettamente, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;

g) per "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l'ausilio di mezzi manuali, elettronici e comunque automatizzati,

come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati personali;

h) per "Titolare del trattamento", il Comune di TORRICELLA DEL PIZZO (anche Ente). Al competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;

i) Per "Soggetto Delegato", il funzionario incaricato di elevata qualificazione a cui il Titolare assegna compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento;

j) per "Responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento, sulla base di un accordo o contratto;

k) per "Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica o giuridica preposta dal Titolare all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

l) per "Autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal Titolare o dal responsabile;

m) per "Interessato", la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;

n) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal Titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

o) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

p) Per "centrale di controllo" il luogo fisico in cui insistono i terminali tecnologici, compresi i monitor, da cui è possibile visionare le

immagini rilevate dalle telecamere.

ART. 3 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

3.1 Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di TORRICELLA DEL PIZZO impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

3.2 Il sistema di videosorveglianza dal Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, anche mediante il sistema di letture targhe OCR, è finalizzato prioritariamente:

a) alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza;

b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;

c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela, per la prevenzione di violazioni;

e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;

f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Ente;

g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;

h) a finalità di polizia amministrativa e ambientale;

i) alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a

mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici, nei limiti previsti dalla normativa specifica.

3.3 Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità, (in riferimento all'elencazione sub 3.2), sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.

3.4 Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, saranno utilizzati, qualora ne ricorrano i presupposti, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.

ART. 4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA INTEGRATA

4.1 Per scopi di sicurezza urbana integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalla norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. Può essere effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia eventualmente abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal Titolare del trattamento.

4.2 Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

4.3 I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano *de plano* nella disciplina normativa dettata dal D.Lgs 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 3, comma 2 lett. a), b), del presente Regolamento.

4.4 L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del

territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo di coordinamento tra gli Enti per lo sviluppo dei sistemi di videosorveglianza.

4.5 L'Ente condivide con tale Comitato i progetti di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

4.6 L'Ente può aderire a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, l'Ente può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

4.7 Il Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

4.8 Il Comune può eventualmente prevedere detrazioni fiscali o tributarie, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui al punto precedente.

ART. 5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI

5.1 Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione

dei dati personali.

5.2 Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dalla Direttiva Polizia e dal Regolamento GDPR di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5.3 Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per le specifiche finalità di cui all'art. 3. Deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.

5.4 In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. E' garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

5.5 I dati sono trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale.

CAPO II – SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

ART. 6 - TITOLARE

6.1 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di TORRICELLA DEL PIZZO, quale entità organizzativa complessa, che agisce sulla base della qualificazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità di Pubblica Sicurezza.

6.2 Compete al Titolare, anche a mezzo dei soggetti delegati di cui agli artt. successivi, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento GDPR, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

6.3 Compete al Titolare la designazione del/dei Soggetti Delegati, del/dei Responsabili del trattamento dati, nonché del/dei Responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

6.4 Il Titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

ART. 7 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

7.1 La gestione tecnica degli impianti è attribuita al settore Lavori Pubblici dell'Ente.

7.2 Il responsabile del sopracitato settor*e* è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

7.3 Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, in stretto collegamento con la funzione di Polizia Locale.

7.4 Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto delegato di cui all'articolo seguente.

ART. 8 - SOGGETTO DELEGATO, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

8.1 Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è nominato soggetto delegato degli adempimenti necessari per la conformità del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

8.2 Il soggetto delegato, nel trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,

ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

8.3 Il Soggetto delegato è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Titolare o il Soggetto delegato, per suo conto, procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

8.4 Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'ente, il Titolare del trattamento, anche per il tramite del Soggetto delegato, garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO), necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

ART. 9 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

9.1 Il Comandante del Corpo di Polizia Locale e gli altri soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati nominano gli autorizzati tra le persone che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

9.2 Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

9.3 Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.

9.3 Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

9.4 L'Ente autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato nel presente regolamento.

9.5 L'Ente, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

9.6 In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

10.1 Gli impianti di videosorveglianza urbana sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere fisse (cosiddette di contesto) e/o mobili.

10.2 Di norma le telecamere sono collocate in modo da non riprendere se non incidentalmente spazi privati, salvo esigenze di controllo e/o monitoraggio di spazi specifici anche sulla base di accordi.

10.3 La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

10.4 Gli impianti normalmente consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso

contrario, possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale. Possono essere dotati altresì di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

10.5 Per esigenze di sicurezza urbana e in relazione al verificarsi di particolari circostanze, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comandante del Corpo Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio.

ART. 11 - PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI

11.1 Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 3 del presente regolamento, il Titolare del trattamento dati o il soggetto attuatore, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche fotovideotrappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, telecamere su droni, veicoli attrezzati, *body-cam* e *dash–cam* e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

11.2 Come indicato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose e per prevenire fenomeni di degrado urbano. Per perseguire la finalità, sub11.2), è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto-trappola, con possibilità di eventuale affidamento della relativa gestione operativa ad un soggetto esterno che si atterrà a tutto quanto previsto dal presente regolamento.

11.3 Nello specifico l'installazione delle telecamere deve mirare a:

a) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;

b) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

c) L'acquisizione di prove, anche funzionali alla contestazione.

11.4 Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario per il raggiungimento delle relative finalità, con particolare attenzione ad eventuali presenza di plessi scolastici, edifici religiosi, o attività sensibili.

11.5 Il sistema delle foto trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al referente del trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

11.6 Oltre ai dispositivi "foto trappole", per le medesime finalità sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.

11.7 Il personale del Corpo di Polizia Locale potrà eventualmente utilizzare, per i servizi specifici individuati dal Comandante, delle *Body Cam* (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle *Dash Cam* (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dalle Autorità competenti, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge 51/2018, trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". L'eventuale utilizzo di *Body Cam, Dash Cam*, telecamere su mezzi mobili e sistemi evoluti di videoripresa o di videoanalisi sarà soggetta, prima dell'attivazione, a specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati, che tenga conto di tutte le prescrizioni ed osservazioni risultanti dai Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati.

11.8 Il Comandante del Corpo potrà predisporre uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le *Body Cam* e le *Dash Cam* devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza o rischio operative e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

11.9 A supporto e corredo dell'attività di polizia locale e protezione civile, l'ente potrà fruire inoltre di dispositivi speciali fissi o mobili, di videoripresa, video rilevazione e video assistenza, anche dotati di software che utilizzino algoritmi per l'individuazione di determinate situazioni/fattispecie, che supportino gli operatori per rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti suindicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 L.689/81, e s.m.i., ovvero dell'art 354 c.p.p.

11.10 Per lo svolgimento delle attività di polizia urbana e protezione civile di cui sopra il Corpo di Polizia Locale potrà utilizzare anche ulteriori foto trappole destinate alla sicurezza oppure veicoli con sistemi di videosorveglianza e droni per la video rilevazione aerea.

11.11 Il Comune, in linea con l'evoluzione dei sistemi informatici e con l'evoluzione tecnologica, rinnoverà i propri impianti e dispositivi, legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 12 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

12.1 I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e se necessario, aggiornati;

d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato al successivo art. 13.

12.2 L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video, anche mediante software di video analisi ed eventuale generazione di allarmi automatici, in funzione di monitoraggio attivo, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di videosorveglianza.

12.3 Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

12.4 Di norma i segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale conformemente alle disposizioni vigenti, salvo eventuali diverse esigenze tecniche.

ART. 13 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI

13.1 I tempi di conservazione dei dati personali assunti e trattati con i sistemi di videosorveglianza di cui il presente regolamento, dipendono dalle normative riferimento sulla base della declinazione finalistica di ogni singolo dispositivo.

13.2 La conservazione di dati personali per finalità di sicurezza urbana ovvero repressione e prevenzione reati, di cui all'art. 3 del presente regolamento fa riferimento all' art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs 51/2018, anche per ciò che concerne la durata.

13.3 La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse da sub 13.2), fa riferimento al GDPR e alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, nonché alle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità Garante della Protezione dei Dati.

13.4 La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza ai sensi del comma 3 del presente articolo, è limitata ordinariamente ad un massimo di sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, le immagini registrate sono cancellate con modalità automatica.

13.5 La conservazione dei dati sub 13.4) per un periodo di tempo superiore a quello indicato di sette giorni, è ammessa su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o in relazione ad un'attività investigativa a seguito di eventi specifici.

ART. 14 - INFORMATIVA

14.1 Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali.

14.2 Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "sintetica" su apposita cartellonistica.

14.3 L'informativa non è dovuta, ma ove possibile ai fini di prevenzione-dissuasione, è ritenuta opportuna, nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza **p**ubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

15.1 La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge da una norma di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del Codice Privacy dalla preventiva comunicazione al Garante, fatti salvi i

casi di limitazione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come disciplinato dall'art 14 comma 2, D.Lgs 51/2018.

15.2 E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati personali richiesti, in conformità alle norme, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria per finalità di accertamento e di repressione di reati o violazioni.

15.3 La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, non costituisce comunicazione.

ART. 16 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

16.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

ARET. 17 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

17.1 L'interessato ha diritto di ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, la conferma che un trattamento di dati personali è in corso o meno e, se è in corso, l'accesso ai dati e alle informazioni concernenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione.

17.2 L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, nonché qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, di ottenere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

17.3 Le informazioni sono fornite senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di novanta giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste.

17.4 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti

persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

17.5 Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

17.6 Il rilascio motivato di copie delle registrazioni può essere assoggettato ad un contributo spese fissato dalla Giunta Comunale.

17.7 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

17.8 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

17.8 Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui e deve essere adeguatamente motivata da un interesse concreto ed attuale a tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA

ART 18. - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

18.1 Fermo quanto disposto dall'art. 2 commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, l'Ente implementa soluzioni tecnologiche strutturate, preferibilmente con protocolli di comunicazione standard, allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo.

18.2 L'Ente configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

18.3 Ove possibile ai soggetti abilitati deve essere limitata la possibilità di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

18.4 L'Ente implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine di conservazione previsto.

18.5 I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

18.6 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

18.7 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano la protezione dei flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni o conservati sui dispositivi.

18.8 L'Ente adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

18.9 Nei sistemi integrati di videosorveglianza deve essere assicurata la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari di trattamento.

18.10 Nei casi di installazione di nuove tipologie di sistemi di videosorveglianza, di integrazione con altri sistemi, di installazione di software e/o algoritmi di videoanalisi evoluta, l'Ente effettua una preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

18.11 Ai sensi e per gli effetti dell'Art 35 GDPR il Titolare del trattamento dei dati personali adotta e valuta l'aggiornamento con cadenza almeno triennale del DPIA (*Data Protection Impact assessment* - valutazione d'impatto sulla protezione dati) onde garantire la corretta valutazione dell'impatto sui dati personali degli impianti in materia.

ART. 19 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

19.1 L'accesso alle Centrali Operative di controllo è consentito solo al Titolare, ai Responsabili, ai soggetti individuati e agli autorizzati di cui all'art. 9, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

19.2 Ogni soggetto che accede ai sistemi delle centrali di controllo è dotato di proprie credenziali riservate di accesso e tutti gli accessi e le operazioni compiute sono registrate per un periodo prestabilito.

19.3 Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal Titolare con specifica indicazione circa tempi, modalità e ragioni del medesimo. L'accesso avviene alla presenza di autorizzati dotati delle specifiche credenziali.

ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

20.1 L'accesso agli impianti e la visualizzazione delle immagini avviene di norma da postazioni dedicate collocate all'interno della Centrale Operativa della Polizia Locale e delle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine eventualmente interconnesse con il sistema di videosorveglianza comunale di cui all'art. 4.

20.2 In situazioni contingenti, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può essere effettuata, dai soggetti autorizzati, da postazioni posizionate fuori dalle Centrali Operative di cui al comma 1.

20.3 L'accesso ai dati del sistema è consentito al Responsabile del trattamento e agli autorizzati muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile della gestione tecnica di cui all'art. 9.

20.4 La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo distinti livelli di profilazione stabiliti con apposito atto.

20.5 L'accesso ai dati da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma

3, è consentito esclusivamente su autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Titolare o del Soggetto Delegato di cui all'art. 8 recante espressa indicazione dei tempi, modalità e ragioni del medesimo.

20.6 In caso di necessità per manutenzione e assistenza, il personale appositamente autorizzato può accedere al sistema di videoregistrazione e alla visualizzazione delle immagini, in diretta o registrate, esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza possono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione di cui al comma 3.

CAPO IV - COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO

ART. 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

21.1 Privati singoli o associati e soggetti terzi possono, previa accordo con il Comune, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza urbana mediante progetti di acquisto a loro carico di apparecchiature da impiegare per il controllo di spazi ed aree pubbliche anche antistanti gli edifici privati. I progetti di cui sopra possono essere compartecipati nel caso in cui siano già previsti nei piani pluriennali di intervento ovvero in altri documenti di programmazione generale o particolare del Comune.

21.2 I progetti devono essere presentati al Comando di Polizia Locale e sono sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

21.3 Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e pienamente compatibili ed integrabili con il sistema di videosorveglianza dal Comune di TORRICELLA DEL PIZZO senza modifiche allo stesso.

21.4 Le caratteristiche tecniche minime dell'impianto sono individuate dal Responsabile della Gestione tecnica di cui all'art. 7, in collaborazione con il soggetto attuatore.

21.5 Gli impianti devono essere forniti chiavi in mano, ovvero installati,

collaudati e collegati alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza a cura del soggetto pubblico o privato proponente, previa autorizzazione e verifica di compatibilità con il sistema di videosorveglianza.

21.6 La cessione all'Ente è realizzata a titolo di piena proprietà con assunzione degli oneri conseguenti, compresa l'alimentazione e la manutenzione.

21.7 Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, né agevolazione per eventuali richieste di visione delle immagini.

ART. 22 - CENSIMENTO IMPIANTI PRIVATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

22.1 Il Comune di NOMECOMUNE si riserva attraverso specifica delibera di Giunta di richiedere ai titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio di comunicare all'Ente, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla loro installazione, i principali dati riferiti agli impianti, in particolare:

a) ubicazione e dettagli tecnici dell'impianto;

b) dati identificativi e reperibilità del Titolare dell'impianto;

c) dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento.

22.2 La comunicazione è effettuata mediante …….

22.3 Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di 30 giorni, il Titolare dell'impianto comunicherà eventuali variazioni dei dati precedentemente trasmessi.

22.4 Verranno comunque esclusi dalla richiesta di comunicazione gli impianti che insistono su aree private che registrano esclusivamente immagini all'interno di spazi privati, di abitazioni e/o loro pertinenze esclusive.

22.5 I dati comunicati verranno trattati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e resi disponibili esclusivamente agli organi di Polizia in relazione a specifiche richieste per finalità di sicurezza urbana,

prevenzione e repressione reati.

ART. 23 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

23.1 In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati e previo sottoscrizione di un protocollo di gestione, l'Ente potrà attivare ulteriori forme di sistemi integrati di videosorveglianza rispetto a quelli disciplinati negli articoli precedenti, sia con soggetti pubblici che con soggetti privati.

23.2 L'attivazione dei sistemi integrati di cui al comma 1 è preceduta dall'adozione di specifiche ed ulteriori misure di sicurezza in conformità alle prescrizioni dettate dal Garante con il provvedimento 08/04/2010, e successivi aggiornamenti.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

24.1 Nelle more della regolamentazione di cui all'art. 4, comma 2, la visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.

24.2 In luogo della richiesta di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso il Comando di Polizia Locale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione.

ART. 25 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

25.1 L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal

presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e condivide le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine possono essere predisposti documenti programmatici, anche sulla base di indicazioni delle Forze di Polizia.

25.2 L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento è demandato al Responsabile della Gestione tecnica degli impianti.

25.3 Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al Soggetto Delegato, e ai Responsabili del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche e/o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

ART. 26 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

26.1 La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento GDPR, dalla Direttiva Europea Polizia, dal Codice privacy, dal D.Lgs 101/2018, dal D.Lgs. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione del Dati personali in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione tempo per tempo

vigente in materia.

27.2 Per ogni specifica, precisazione, analisi ed attuazione dei concetti e delle indicazioni rappresentati nel presente regolamento, si rimanda ad una compiuta declinazione da parte dei tecnici competenti, in linea con quanto dettato dal D.lgs.165 del 2001, nonché dall'organizzazione dell'ente a mezzo dei suoi provvedimenti e regolamenti.

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **10** Del **30/04/2026**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI IN USO AL COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 23/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to SIG. FARINA ALESSANDRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decrerto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Data 23/04/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SIG. FARINA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 93 Reg. pubblicazioni

Io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile del Settore Amministrativo, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12/05/2026 all'Albo Pretorio informatico di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ciulla Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

In data 22/05/2026 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL Segretario Comunale

Ciulla Giuseppe